



DECRETO N. 883 DEL 19 OTTOBRE 2020

OGGETTO: ECOPROGETTO VENEZIA SRL – Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e di coincenerimento di rifiuti non pericolosi ubicata in Via della Geologia n. 31/1, località Fusina, Venezia. Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.2 lettera a) e al punto 5.3 lettere a) e b) dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Modifica e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 ai sensi dell'art. 29-*sexies* e dell'art. 29 – *octies*, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento dei rifiuti gestito da ECOPROGETTO VENEZIA SRL, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

Provvedimenti amministrativi di riferimento

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1881 del 22.11.2017 della Giunta regionale con cui la ditta ECOPROGETTO VENEZIA SRL ai sensi del D.Lgs 387/2003 è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt, localizzato a Venezia nella sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. e rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito;
- VISTO** il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 2 del 21.01.2019, che modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., ai sensi dell'art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con la rimodulazione delle aree di stoccaggio dell'impianto di produzione CSS e della stazione di travaso rifiuti;
- Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 85662, 85665, 85666 del 28.02.2019, successivamente sostituita con l'istanza del 29.03.2019 prot. nn. 127345, 127346, 127348 e 127354 e infine perfezionata con le note del 10.04.2019 prot. n. 143148 e del 23.04.2019 prot. n. 161152, con la quale la società ECOPROGETTO VENEZIA SRL (sede legale in via della Geologia n. 31/1 – Venezia; C.F. 03071410272) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto denominato "Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti – Progetto di aggiornamento tecnologico";
- PRESO ATTO** della documentazione integrativa inviata dal proponente con le note acquisite agli atti del protocollo della Regione del Veneto con prott. nn. 308634, 308636, 308640, 308643, 308646, 308648, 310827 del 11.07.2019, a seguito della verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della documentazione integrativa, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con nn. 529329, 529646, 528800 del 09.12.2019, richiesta al proponente con nota del 07.11.2019 prot. n. 479500;
- CONSIDERATE** le controdeduzioni inviate dal proponente e acquisita al protocollo della Regione del Veneto con prott. nn. 177997, 178016, 178025, 178050, 178059, 179670 del 05.05.2020;
- CONSTATATO** che tra i titoli abilitativi richiesti il proponente ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione Integrata

Mod. B - copia



- Ambientale;
- VISTA la nota prot. n. 99120 del 02.03.2020 con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto a indire in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
- RILEVATO che con la medesima nota, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha delegato il Direttore della Direzione Ambiente a presiedere alla conferenza di servizi per l'approvazione ed autorizzazione del progetto di cui trattasi;
- PRESO ATTO del parere n. 118 del 20/05/2020 con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 20/05/2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti – Progetto di aggiornamento tecnologico" proposto da ECOPROGETTO VENEZIA SRL con le potenzialità massime dettagliate nel parere stesso e subordinato alle condizioni ambientali anch'esse dettagliate nel medesimo parere;
- VISTE le note prot. n. 129761 del 23.03.2020 e prot. n. 204995 del 25.05.2020 con cui questa Amministrazione ha convocato la seduta della conferenza di servizi per il giorno 18.06.2020;
- PRESO ATTO della nota acquisita al prot. reg. n. 235678 del 16.06.2020 con la quale il gestore ECOPROGETTO VENEZIA SRL ha comunicato che "intende procedere alla realizzazione degli interventi proposti dando priorità a quelli che potranno, nel breve periodo, ottimizzare il sistema integrato di gestione del rifiuto urbano residuo e scarti della differenziata, rendendo così autosufficiente il bacino veneziano. La società quindi precisa che attualmente chiede l'autorizzazione AIA per le sezioni impiantistiche e relativi interventi identificati come sezione B e sezione C (LINEA 1 di produzione energia elettrica e LINEA 2 di produzione energia elettrica)";
- VISTO il riscontro del gestore, con nota acquisita al prot. reg. n. 258423 del 01.07.2020, alla richiesta di chiarimenti inviata da questa Amministrazione con nota del 26.06.2020 prot. n. 252465, in relazione alla succitata comunicazione del 16.06.2020, circa l'aggiornamento della documentazione agli atti afferente all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTE le note prot. n. 238436 del 17.06.2020 e prot. n. 269138 del 07.07.2020 di rinvio delle sedute della conferenza di servizi convocate e la nota prot. n. 307606 del 03.08.2020 di convocazione della seduta della Conferenza di Servizi in data 11.08.2020 per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- PRESO ATTO dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo inviato dalla ditta ECOPROGETTO VENEZIA SRL ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisito al prot. reg. n. 270365 del 08.07.2020, nonché del relativo parere favorevole di ARPAV con prescrizioni, acquisito al prot. reg. n. 298725 del 28.07.2020;
- Disposizioni incluse ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*
- RITENUTO di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- o autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione *che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010 della Commissione *che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti;*



- CONSIDERATO** che l'istruttoria ha positivamente valutato l'applicazione delle BAT sopra richiamate nell'installazione e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006;
- RILEVATO** che le condizioni ambientali n. 2 e 8 del parere n. 118 del 20.05.2020 sono state recepite nel presente procedimento e, a seguito di quanto discusso in Comitato tecnico regionale VIA, si è prevista una specifica prescrizione per la gestione delle acque di spegnimento utilizzate durante eventuali episodi di incendio;
- RITENUTO** pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria del 11.08.2020, di cui il verbale trasmesso con nota n. 357887 del 11.09.2020, e della documentazione integrativa, inviata dalla ditta ECOPROGETTO VENEZIA SRL a seguito delle risultanze della riunione succitata, acquisita al prot. n. 375858 del 18.09.2020;
 - di rilasciare alla Ditta società ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L., con sede legale in Via della Geologia n. 31/1, Venezia, C.F. 03071410272, l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-*bis*, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti – Progetto di aggiornamento tecnologico", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/06 è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale n. 4/2016 e la DGR n. 568/2018;
- VISTA** la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;
- RITENUTO** che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta ECOPROGETTO VENEZIA s.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via della Geologia, n. 31, (C.F. e P.IVA. 03071410272) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste al punto 5.2 lettera a) e al punto 5.3 lettere a) e b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione catastalmente censita al Foglio 192, 193, 193z, mappali n. 726, 956, 958, 1658, 1659, 1661, 18, 511, 515, 1022, 30, 32 del Comune di Venezia; la ditta medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-*bis* del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., è il Gestore dell'installazione.
2. di comprendere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:



- 2.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
- 2.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
3. di autorizzare il carico termico massimo di esercizio delle linee di incenerimento e coincenerimento di **47,9 MWtermici**, specificando la capacità nominale di trattamento e il carico termico nominale per ciascuna linea:
- Linea 1 da 20 MWt: 6,4 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 12 MJ/kg, pari a 150 t/giorno;
 - Linea 2 da 27,9 MWt: 8,8 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 12 MJ/kg, pari a 210 t/giorno.

La capacità massima di trattamento annuale di rifiuti e biomasse, comprensiva di tutte le linee, non potrà comunque superare **120.000 t/anno** con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti pari a 12 MJ/kg e con riferimento alle differenti frazioni avviabili a combustione l'esercizio annuo può essere riassunto nella tabella successiva:

Linee	Potenzialità di combustione MW	Quantità di rifiuti destinabili all'operazione di R1/D10 (t/anno)			
		CSS	Fanghi essiccati	Rifiuti legnosi e/o biomasse	Totale (rifiuti + biomasse)
L1	20	34.000	8.000	50.000	50.000
L1 + L2	47,9	81.000	8.000	120.000	120.000

4. di prevedere il successivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità al comma 3 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro **12 (dodici) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto risulta essere certificata ISO 14001:
- in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca di certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di **10 (dieci) anni** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento;
 - il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia ed all'ARPAV competente per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere;
 - il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

Messa in esercizio provvisorio e collaudo funzionale delle fasi di attuazione del cronoprogramma

5. Per la messa in esercizio provvisorio delle varie sezioni impiantistiche o anche parti di esse, secondo il cronoprogramma definito al paragrafo 4.6 del parere n. 118 del 20.05.2020, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare al Comune di Venezia, all'ARPAV Dipartimento di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione del Veneto la seguente documentazione:
- la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, tale dichiarazione dovrà rispondere anche alla verifica prevista dall'art. 237-*octies*, comma 8, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento;
 - la data di messa in esercizio delle sezioni impiantistiche; con riferimento ai punti di emissione autorizzati la comunicazione dovrà essere trasmessa con un anticipo di almeno quindici giorni. Il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto è al massimo quello definito nella tabella seguente:



	Periodo massimo di messa a regime
Fase n. 1 - modifica alimentazione Linea 1	120 giorni
Fase n. 2 - Linea 2	6 mesi

- c. la documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore alla Città Metropolitana di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- d. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.
6. **Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio** delle varie sezioni impiantistiche o anche parti di esse, di cui al punto precedente, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e all'ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:
- il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000 e comprensivo di una relazione relativa ai controlli previsti dall'art. 237-*quattordices*, comma 8, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento (dettagliando in particolare il calcolo del tempo di permanenza dei fumi in camera di post-combustione);
 - il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell'installazione nella configurazione di esercizio;
 - i dati relativi alle emissioni, afferenti alla rispettiva linea di coincenerimento messa a regime, per i parametri previsti alle tabelle A2 e A3 dell'**Allegato A** al presente provvedimento, campionati nel periodo continuativo di marcia controllata, fissato in **15 giorni**; i campionamenti e le analisi dovranno essere effettuati da un laboratorio accreditato UNI EN 17025 con le modalità previste dal punto 48.
- A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata, l'Autorità Competente si riserva la facoltà di aggiornare/riesaminare il presente provvedimento.
7. A seguito dell'adempimento della condizione ambientale n. 1 del parere n. 118 del 20.05.2020 del Comitato regionale VIA, il gestore dovrà comunicare la data di avvio e di messa a regime dell'impianto SCR per la Linea 1; la data di messa a regime non dovrà essere successiva a 60 giorni dalla data di avvio di suddetto presidio ambientale; **dalla data di messa a regime** il gestore dovrà eseguire e comunicare il monitoraggio delle emissioni con le modalità previste al punto 6 lettera c) del presente provvedimento.
8. In attuazione della condizione ambientale n. 8 del parere n. 118 del 20.05.2020, il gestore:
- dovrà eseguire **prima della data di messa in esercizio della Linea 1** con la modifica di dieta, nella configurazione attuale dell'assetto impiantistico (Fase 0), una campagna di monitoraggio con verifiche analitiche della qualità dell'aria nei punti significativi di ricaduta al suolo, così come identificati dal proponente nella propria relazione di studio di ricadute a suolo delle emissioni, al fine di ottenere il quadro di riferimento ante-operam;
 - entro 3 mesi dalla messa a regime della Linea 1** (Fase 1) prevista dal cronoprogramma, dovrà:
 - effettuare, con la configurazione impiantistica prevista per la Fase 1, una campagna di monitoraggio comprensiva delle emissioni convogliate a camino e delle verifiche analitiche della qualità dell'aria nei punti significativi di ricaduta al suolo, così come identificati dal proponente nella propria relazione di studio di ricadute a suolo delle emissioni;
 - presentare i risultati delle campagne di monitoraggio effettuate;
 - presentare una proposta di campagna di monitoraggio per ciascuna delle fasi previste dal cronoprogramma, con le stesse modalità previste nei punti precedenti; tale documento verrà valutato da ARPAV e ULSS ed eventualmente revisionato anche alla luce delle valutazioni sui risultati delle campagne analitiche
 - la ditta è tenuta a comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle campagne di monitoraggio.
9. **Entro 150 giorni dalla messa a regime** di ciascuna linea di incenerimento e coincenerimento la ditta è tenuta a effettuare una prova di prestazione al fine di determinare l'efficienza elettrica lorda, l'efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia dell'impianto di incenerimento, come previsto dalla BAT n. 2 e 20 della Decisione n. 2019/2010. Deve essere data evidenza di tali verifiche, volte a individuare eventuali tecniche per aumentare l'efficienza energetica della Linea 1, nel progetto per lo sfruttamento del cascame termico, di cui alla condizione ambientale n. 5 del parere n. 118 del 20.05.2020. Il medesimo progetto dovrà essere integrato con le valutazioni sulla Linea 2, dando evidenza delle verifiche effettuate ai sensi del presente punto e delle



eventuali tecniche per aumentare l'efficienza energetica, e inviato contestualmente alla prima relazione tecnica annuale, prevista al punto 79.

10. Il gestore dovrà inviare ad ARPAV – Dipartimento di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Regione del Veneto una proposta di piano di gestione degli OTNOC che tenga conto sia della BAT n. 18 della Decisione UE n. 2019/2010 che delle prescrizioni del presente provvedimento, **entro un anno** dalla messa a regime delle Linea 1; tale documento sarà sottoposto alla valutazione dei succitati Enti e all'eventuale aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.
11. La realizzazione delle ulteriori sezioni impiantistiche o anche parti di esse, secondo il cronoprogramma definito al paragrafo 4.6 del parere n. 118 del 20.05.2020 (dalla fase 3 alla fase 6), è subordinata alla richiesta di riesame del presente provvedimento.

Conferimento di rifiuti e prescrizioni generali dell'installazione

12. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 12.1 i rifiuti speciali in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto¹ di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 12.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando il produttore o detentore e il trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 12.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 12.4 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.

13. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

- 13.1 le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica;

¹ *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.*

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.



- 13.2 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero o dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie e i rifiuti in uscita;
- 13.3 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, ecc.);
- 13.4 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 13.5 in accordo con la BAT 14 della Decisione 2018/1147 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia, comprese apparecchiature, contenitori e nastri trasportatori; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche e tra rifiuti incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 13.6 i sistemi di rilevazione della radioattività devono garantire la verifica su tutti i rifiuti conferiti in installazione e devono essere mantenuti sempre in piena efficienza e funzionalità. Nei casi in cui detti sistemi risultassero irrimediabilmente fuori servizio, a causa di guasti accidentali, per i rifiuti in ingresso la Ditta è tenuta a dotarsi di strumenti portatili di rilevamento e adottare gli opportuni protocolli gestionali, definiti nel PMC, atti ad annullare o comunque ridurre al minimo, il rischio;
- 13.7 deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 13.8 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.

Linee di coicenerimento L1 e L2

14. Ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. di autorizzare la Ditta ad effettuare, nelle linee di incenerimento e coicenerimento le seguenti operazioni:
- deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi, funzionale alle successive operazioni di coicenerimento e incenerimento;
 - utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia [R1];
 - smaltimento rifiuti mediante incenerimento a terra [D10];
 - deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva di rifiuti [R13], dei rifiuti derivanti dall'incenerimento e dal trattamento degli effluenti gassosi.
15. di autorizzare il gestore ad alimentare gli impianti di coicenerimento e di incenerimento con i seguenti combustibili e rifiuti (oltre al combustibile ausiliario, ossia il metano):

Tabella A: tipologia di rifiuti avviabili al trattamento		
Linee	Tipologia combustibile/rifiuto	Descrizione
L1 + L2	Biomassa legnosa o sottoprodotti di cui al DM 264/2016 aventi le caratteristiche indicate alla parte II sezione 4 dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;	materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura
		materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refile e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti



		residui di campo delle aziende agricole
		sottoprodotti derivati dall'espianto
		sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali
		sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco
		potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato
		pannello di spremitura di alga
		sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato
L1 + L2	Rifiuti legnosi (*)	frazione di legno non trattato provenienti dagli ecocentri delle Pubbliche Amministrazioni (EER 200138)
		frazione di legno non trattato proveniente dalla selezione degli ingombranti da differenziate urbane (EER 191207)
		ramaglie dalle raccolte differenziate (EER 200201)
		sovballi legnosi derivanti da selezione in impianti a servizio delle raccolte differenziate (EER 191207)
		imballaggi in legno (EER 150103)
		scarti di tessuti vegetali (EER 020103)
L1 + L2	Rifiuto urbano indifferenziato pretrattato o CSS (UNI EN 15359)	CSS prodotto nell'installazione dalla Sezione H - PRODUZIONE CSS
	Fanghi essiccati	fanghi di depurazione di acque reflue urbane (EER 190805)

(*) Trattasi di biomasse legnose che rientrano nell'elenco di cui all'art. 237-ter comma 1, lettera s), numero 2) del D.Lgs 152/2006, che possono essere affrancate dal titolo III-bis della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativo all'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti mediante il disposto dell'art. 237-quater.

16. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento riportati all'**Allegato B** al presente provvedimento, dei rifiuti/combustibili in alimentazione e dei rifiuti prodotti è di seguito riportata:

Stoccaggi	Capacità massima	
	m ³	tonnellate
Fossa L1 + L2	-	1.100
Area CP	300 in cassoni 200 big bags	510
Silos stoccaggio PSR	105	80
Area SC (Linea 1 e 2)	490	580
Silos stoccaggio PCR	80	60

Condizioni di esercizio e periodi massimi di tempo per avvio e arresto

17. Ai sensi dell'art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., i periodi massimi di tempo per l'avvio e l'arresto delle linee di coincenerimento e incenerimento durante i quali non sono alimentati rifiuti come disposto dall'art. 237-octies, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono i seguenti:

- a. il periodo di avvio (riscaldamento della camera di combustione fino a 850 °C) è di 24 ore;
- b. il periodo di arresto è di 4 ore.

Tali periodi sono esclusi dal periodo di normale funzionamento dell'impianto. Ogni avvio e arresto dovrà essere annotato in apposito registro, previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Ai sensi dell'art. 237-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a garantire che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo



controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, per la Linea 1 è misurata nei punti indicati nell'**Allegato C** al presente provvedimento.

19. In conformità all'art. 237-*octies*, comma 11, del D. Lgs. 152/2006, dev'essere installato e deve essere garantita la piena funzionalità di un sistema automatico per ciascuna linea di coincenerimento e incenerimento, al fine di impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - a. all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
 - b. qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
 - c. qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
20. In conformità all'art. 237-*octies*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, per ciascuna linea di coincenerimento e incenerimento dev'essere garantita la piena funzionalità del sistema automatico che alimenta il bruciatore con il combustibile ausiliario (metano) in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto della temperatura stabilita dalla prescrizione 18 fino a quando vi è combustione di rifiuto.
21. Il gestore dovrà tenere registrazione dei combustibili/rifiuti conferite nelle fosse di alimentazione delle linee di coincenerimento e incenerimento; la registrazione dovrà individuare con precisione la fossa di alimentazione, la tipologia del combustibile/rifiuto, la provenienza dello stesso, il giorno di caricamento e la quantità².
22. **Alla realizzazione della Linea 2** dovrà essere inserito il ventilatore di scorta – di stanby; il ventilatore sarà collegato ai condotti delle linee 1 e 2 degli impianti di coincenerimento.

Rifiuti prodotti dall'attività di coincenerimento e incenerimento

23. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*sexiesdecies* del D. Lgs. 152/2006, sui rifiuti prodotti dall'impianto, preliminarmente al loro avvio a riciclaggio o smaltimento, dev'essere effettuata un'opportuna analisi tesa a stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché, il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. In particolare, come previsto dalla BAT n. 14 della Decisione UE n. 2019/2010, le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC), superiore al 3% in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco. Tale verifica deve essere effettuata, come previsto dalla BAT n. 7 della Decisione UE n. 2019/2010, almeno ogni tre mesi.
24. Durante l'esercizio dell'installazione le scorie, le ceneri e i rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere stoccati, in attesa dello smaltimento, nelle aree individuate nell'**Allegato B** al presente provvedimento; dovrà essere posta la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri, in particolare i contenitori utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di incenerimento (es. big-bag) dovranno avere caratteristiche tali da garantire la tenuta delle polveri, le eventuali acque di dilavamento delle zone di stoccaggio dovranno essere collettate ed inviate al trattamento presso l'impianto di depurazione. In ottemperanza alla BAT n. 35 della Decisione UE n. 2019/2010 le ceneri pesanti e i residui dal trattamento degli effluenti gassosi dovranno essere movimentati e trattati separatamente.

Verifica della sussistenza della qualifica R1

25. Con riferimento ai dati raccolti nell'annualità precedente per tutte le linee di coincenerimento e incenerimento in funzione, per il mantenimento dell'operazione R1, la Ditta è tenuta:
 - a. a presentare, contestualmente alla relazione tecnica annuale prevista al punto 79 lettera b) (report annuale),

² Vedasi considerazione 7.3.1 lett. b del parere di compatibilità ambientale VIA n. 118 del 20.05.2020.



una relazione che verifichi la sussistenza dell'efficienza energetica nell'esercizio dell'anno precedente; sulla base di quanto presentato si potrà procedere al riesame della presente autorizzazione, volto alla riconferma o meno dei requisiti per il riconoscimento dell'operazione R1;

- b. a inviare, contestualmente al primo invio della relazione prevista al punto precedente, un allegato tecnico che dettagli le modalità di calcolo e le eventuali analisi per la verifica della sussistenza delle condizioni di riconoscimento della qualifica di impianto R1, tale documento sarà oggetto di valutazione da parte di Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia;
- c. a garantire che la documentazione di cui ai precedenti punti sia redatta in conformità al documento denominato: "Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of Directive 2008/98/EC on waste" (giugno 2011) e al D.M. 19 maggio 2016, n. 134.

26. La mancata presentazione della richiamata documentazione al punto precedente entro i termini stabiliti comporta l'automatica sospensione dell'autorizzazione all'operazione di recupero R1, senza ulteriore comunicazione preventiva da parte della Regione del Veneto.

Produzione CSS

27. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti nelle due linee di trattamento meccanico biologico, che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento:
- a. messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nelle linee di produzione CSS;
 - b. deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], dei rifiuti prodotti da tali linee;
 - c. operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso [R12], finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero o a smaltimento e all'ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido Secondario, identificato dal CER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359;
 - d. raffinazione [R3] di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario, che ha cessato la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359.
28. di autorizzare per la produzione di CSS la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

Tipologia rifiuti	Codici CER – produzione CSS
Urbani	150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 160103, 200203, 200301
Speciali	070213, 150102, 150103, 150105, 150106, 160119, 170201, 170203, 190501, 191201, 191204, 191210, 191212, 200301

29. La potenzialità di trattamento delle linee di produzione CSS è di **258.500 t/a**, pari a **1.150 t/giorno**. La potenzialità così individuata è applicata ai rifiuti in ingresso e conferiti nella fossa del capannone A o del capannone K e ai rifiuti provenienti da altre lavorazioni interne (quali il trattamento della FORSU); il gestore dovrà quindi registrare tutti gli ingressi alla linea di produzione di CSS comprese eventuali rilavorazioni del CSS fuori specifica.³
30. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS1 riportati all'**Allegato B** al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 8.559 t come di seguito ripartita:
- a. la capacità massima della messa in riserva [R13] di CSS prodotto è pari a 8.150 t, di cui al massimo 1.100 t in balle nell'area scoperta denominata CD2 in prossimità del capannone Z, 5.750 t in fluff o bricchette all'interno del capannone Z, 2.500 t in balle nell'area scoperta denominata CD1 in prossimità del capannone B e 300 t in balle, fluff o bricchette sotto la tettoia Cb. Il CSS accatastato in balle non potrà superare l'altezza di 4 m;
 - b. la capacità massima della messa in riserva [R13] di rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero è di 360 t (160 t di rifiuti costituiti da sovralli provenienti dal trattamento e 200 t di rifiuti costituiti da materiale ferroso) in area N;
 - c. la capacità massima relativa al deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi costituiti da sovralli

³ Vedasi considerazione 7.3.2 lettera b del parere VIA n. 118 del 20.05.2020



- provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 40 t in area N;
- d. la capacità massima relativa alla messa in riserva/deposito preliminare [R13/D15] di rifiuti pericolosi costituiti da pile provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 9 t in area N;
 - e. eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle lettere a-d potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto;
 - f. la capacità massima di messa in riserva [R13] dei rifiuti in ingresso nella fossa di alimentazione nel capannone A è pari a 1.400 t;
 - g. all'interno del capannone Z, nel rispetto della relativa capacità massima (istantanea) sovrariportata al punto a) di 5.750 t, è consentita la messa in riserva [R13]/deposito preliminare [D15] di CSS fuori specifica (CER 191212) pari a 1.900 t.
31. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS2, nelle aree riportate all'**Allegato B** al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è di 1.915 t come di seguito ripartita:
- a. la capacità massima della messa in riserva [R13] di CSS prodotto è pari a 815 t in fluff o bricchette nell'area C2;
 - b. la capacità massima della messa in riserva [R13/D15] di sovvalli provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero/smaltimento, individuati da CER 191212, nell'area denominata C2 è di 650 t;
 - c. la capacità massima di messa in riserva [R13] dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati al trattamento all'interno del capannone K è di 1.700 t;
 - d. i rifiuti pericolosi costituiti da pile e i rifiuti non pericolosi costituiti da ferro provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto potranno per economia gestionale essere conferiti presso gli appositi stoccaggi del CSS1 nel rispetto dei quantitativi massimi indicati per detta linea;
 - e. eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle lettere a-d potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto.
32. Il rifiuto in uscita dal trattamento meccanico biologico e destinato a combustione nell'installazione potrà essere stoccato direttamente nella fossa di alimentazione delle linee di coincenerimento e incenerimento, registrandone i quantitativi come stabilito al punto 21; in linea con quanto stabilito alla BAT n.11 della Decisione UE n. 2019/2010 le modalità e le frequenze di controllo di tale rifiuto sono fissate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
33. Il CSS in uscita dal trattamento meccanico biologico e destinato a combustione in impianti terzi deve essere depositato in apposito luogo specificato nella planimetria di cui all'**Allegato B** in attesa dell'opportuna caratterizzazione ai sensi della norma UNI EN 15359:2011; il CSS prodotto destinato a combustione in impianti terzi deve rispettare i requisiti tecnici di classificazione per il CSS- combustibile specificati nella Tabella 1 all'Allegato 1 del DM n. 22 del 14.02.2013⁴; le modalità e le frequenze di controllo sono fissate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
34. Nei periodi di fermo delle linee dell'impianto di trattamento meccanico biologico, all'interno del capannone K potranno essere stoccati i seguenti rifiuti:
- a. Rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati a trattamento con capacità massima stoccabile pari a 400 t;
 - b. rifiuti in uscita con capacità massima di 1.300 t.
35. Fino all'ottenimento della modifica del CPI, secondo l'istanza presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 26.07.2017, la ditta è tenuta al rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti stoccabili nelle aree capannone K e area CD2 previsti dal CPI vigente, che ammontano rispettivamente a 1.020 t per il capannone K e 650 t per l'area CD2; all'ottenimento della modifica del CPI la ditta dovrà presentarne copia a questa Amministrazione, unitamente ad opportuna indicazione dei quantitativi massimi di stoccaggio ivi previsti.

4 In attuazione dell'art. 14 del piano regionale dei Rifiuti.

**Stazione di travaso**

36. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti nella Stazione di Travaso, che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento:
- eliminazione delle frazioni estranee [R12], eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;
 - operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso [R12], finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
 - operazione di riduzione volumetrica mediante triturazione della frazione ligneo-cellulosica [R12] finalizzata all'ottimizzazione della movimentazione dei rifiuti;
 - accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche [R12], destinati a successivo recupero;
 - deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13] di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dalle precedenti attività R12.
37. di autorizzare nella stazione di travaso la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

	Codice CER
Speciali	020103 - 150101 - 150102 - 150103 - 150106 - 150203 - 170201 - 170203 - 170407 - 170904 - 190801 - 191207 - 191212 - 200301 - 200303
Urbani	150101 - 150102 - 150103 - 150106 - 150203 - 160103 - 200101 - 200108 - 200123* - 200133* - 200134 - 200135* - 200136 - 200138 - 200140 - 200201 - 200301 - 200303 - 200307

38. Le capacità di stoccaggio della stazione di travaso sono le seguenti:

Tabella A			
Area di deposito	Tipologia	Operazione di deposito (D/R)	Capacità massime istantanee di deposito (t)
Stazione di travaso	Rifiuti non pericolosi	R13	735
Stazione di travaso	Rifiuti non pericolosi	D15	50
Stazione di travaso	Rifiuti pericolosi	R13/D15	15
Capacità massima istantanea di deposito			800

39. L'operazione R12 di eliminazione delle frazioni estranee, di cui al punto 36, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto. Ai fini della corretta gestione per filiera successiva è ammessa l'attribuzione dei codici specifici ai RAEE, accumulatori al piombo e pneumatici, rinvenuti nei rifiuti in ingresso quali frazioni estranee.
40. L'operazione di recupero R12 di selezione e cernita, di cui al punto 36, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19.
41. L'esercizio della stazione di travaso deve essere inoltre condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i rifiuti urbani classificati con il codice CER 200301 devono essere asportati entro ventiquattro ore dal conferimento, con esclusione dei giorni festivi per i quali l'avvio ad idonei impianti potrà essere effettuato nella successiva giornata lavorativa;
 - dovranno essere effettuate periodicamente operazioni di derattizzazione e disinfezione;
 - dovrà essere evitata la dispersione eolica dei rifiuti leggeri;
 - dovrà essere evitata la dispersione di rifiuti in acqua in fase di scarico delle chiatte;
 - dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera dei piazzali;



le operazioni di cui alle lettere b) ed e) dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

42. L'operazione R12 di triturazione della frazione ligneo-cellulosica (svolta all'aperto) dovrà essere effettuata attuando il contenimento delle emissioni diffuse mediante la bagnatura delle potenziali fonti di emissione (quali i depositi di rifiuti trattati) o con tecniche di contenimento di analoga efficacia.

Pretrattamento FORSU (destinato a impianti terzi)

43. di autorizzare l'attività di pretrattamento sul rifiuto organico da raccolta differenziata nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento; con riferimento all'**Allegato C** alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 è autorizzata l'operazione di:
- messa in riserva [R13], di rifiuti organici da raccolta differenziata (EER 200108, 200201), funzionale alle successive operazioni di pretrattamento nel limite della capacità massima di 100 t in area D1 del capannone B;
 - eliminazione di frazioni estranee [R12], vocate a diverso destino mediante deferrizzazione e successiva triturazione e vagliatura del rifiuto EER 200108 nel limite di capacità di trattamento di 30.500 t/anno.

Emissioni in atmosfera

44. di autorizzare le emissioni in atmosfera per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all'**Allegato B**, che non dovranno superare i valori limite di emissioni previsti all'**Allegato A** al presente provvedimento e nel rispetto delle successive prescrizioni:

Camini	Fase	Impianto di abbattimento	Altezza dal suolo (m)	Area Sezione di uscita (m ²)	Portata (Nmc/h) (**)
CM0 Linea1	Impianto di coincenerimento Linea 1	DeNox SNCR in post-combustione – reattore a secco (NaHCO ₃ e CA) – FM - DeNox SCR (*)	60	2,12	50.000
CM0 Linea2	Impianto di coincenerimento Linea 2	DeNox SNCR in post-combustione – reattore a secco (Ca(OH) ₂) - FM - reattore a secco (NaHCO ₃ e CA) – FM - DeNox SCR	60	2,12	51.000
CM1	Biocelle	Sistema LARA\ Linea CSS2	25	1,23	55.000
CM2	Biocelle	Sistema LARA\ Linea CSS1	35	1,23	60.000
CM3	Sezione di conferimento - Sezione di biossidazione (Capannone A)	FM	35	1,77	85.000
CM4	Sezione di trattamento meccanico e confezionamento CSS	FM	30	1,13	40.000
CM5	Sezione di stoccaggio (Capannone Z)	FM	16	1,33	72.000
CM6	Sezione di conferimento (Capannone K)	Scrubber	14	1,13	65.000
CM7	Sezione di trattamento meccanico, confezionamento e stoccaggio CSS (Capannone B)	FM	25	1,54	75.000
CM8	Sezione di trattamento meccanico, confezionamento e stoccaggio CSS (Capannone C)	FM	25	2,01	100.000

(*) In attuazione della condizione ambientale n. 1 del parere n. 118 del 20.05.2020 del Comitato VIA.

(**) Il valore della portata si ritiene indicativo e non prescrittivo; si ritengono rappresentativi i valori di portata se il valore misurato non supera il valore nominale aumentato del 20%, ai sensi dell'art. 269 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



45. Le emissioni in atmosfera dei camini riportati al punto precedente dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dall'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. I valori limite di emissione, ivi previsti, si applicano ai periodi di effettivo funzionamento dell'impianto con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
46. Le caratteristiche, il posizionamento, il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura e il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, come previsto al paragrafo 3.5 dell'**Allegato VI** alla Parte V del D.Lgs 152/2006 "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni". Il gestore dovrà:
- a. eseguire il test di omogeneità di cui al paragrafo 8.3 della EN 15259:2008. Tale documentazione deve essere redatta da un laboratorio qualificato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
 - b. garantire l'accessibilità ai punti di misura per lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. In particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI EN 15259:2008. Per i camini CM0 Linea 1 e CM0 Linea 2, allo scopo di facilitare le attività degli addetti ai prelievi per le misure discontinue e per gli addetti alla taratura e manutenzione degli analizzatori in continuo, si preveda l'installazione di elevatori per il trasporto in quota del personale e della strumentazione.
47. Per i camini n. **CM0 Linea 1 e CM0 Linea 2** i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, di taratura della strumentazione, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dalla lettera C dell'**Allegato 1** al Titolo III-*bis* della Parte IV, per quanto non previsto dall'**Allegato VI** alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., e altresì specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
48. In caso di misure di controllo discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento, per specifiche sostanze, prevedono un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, si utilizza un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
49. Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 237-*quattordices* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con le BAT n. 3 e 4 della Decisione UE n. 2019/2010, devono essere misurate e registrate **in continuo** nell'effluente gassoso convogliato ai camini n. **CM0 Linea 1 e CM0 Linea 2** le concentrazioni di:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - CO | - NH ₃ |
| - NO _x | - Tenore di Ossigeno |
| - SO ₂ | - Temperatura |
| - Polveri | - Pressione |
| - TVOC | - Portata Volumetrica |
| - HCl | - HF |
| - Tenore di Vapore Acqueo | |
50. In attuazione della condizione ambientale n. 2 del parere n. 118 del 20.05.2020, il gestore dovrà installare sul camino di ogni linea di coincenerimento un sistema di campionamento in continuo per PCDD/F e PCB-DL e un sistema di misurazione in continuo per il Hg **entro la data di messa a regime della medesima linea**; tali sistemi di campionamento e misurazione in continuo sono sottoposti alle medesime prescrizioni previste per il sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni stabilito al punto precedente.
51. Per ogni linea di coincenerimento, ai sensi dell'art. 237-*quattordices*, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in accordo con la BAT n. 3 della Decisione UE n. 2019/2010, deve, essere misurata e registrata **in continuo** la temperatura dei gas nel punto di uscita dei fumi dalla camera di combustione (**Allegato C** al presente provvedimento).
52. Per i camini n. **CM0 Linea 1 e CM0 Linea 2**, ai sensi dell'art. 237-*quattordices*, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dell'istallazione è tenuto a misurare **in discontinuo** con cadenza almeno



- quadrimestrale tutti i parametri delle emissioni in atmosfera elencati nella tabella A3 dell'Allegato A al presente provvedimento. Per i **primi dodici mesi dalla data di messa a regime** di ciascuna linea di incenerimento e coincenerimento il gestore dell'istallazione è tenuto a misurare in discontinuo i succitati parametri almeno ogni tre mesi.
53. I Rapporti di prova, emessi da un Laboratorio accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, dovranno esplicitare, dove previsto, i criteri di validazione dei metodi utilizzati, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei Microinquinanti Organici (PCDD/F, IPA, PCB), dovranno essere riportati i recuperi degli standard marcati. Per il campionamento discontinuo con configurazione "Filtro Condensatore" la sezione di marcatura con la soluzione di riferimento per il campionamento è il filtro.
54. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la ditta dovrà adeguare il Manuale di Gestione dello SME (comprensivo dell'analizzatore del mercurio) ai contenuti del presente provvedimento e dovrà redigere il manuale di gestione del campionatore per i microinquinanti organici; il manuale di Gestione dello SME dovrà essere redatto in accordo alle indicazioni delle linee guida Ispra "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) - Aggiornamento 2012" (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/guida-tecnica-per-i-gestori-deisistemi-di-monitoraggio-in-continuo-delle-emissioni-in-atmosfera-sme-aggiornamento-2012>). I manuali trasmessi saranno sottoposti alla valutazione degli Enti.
55. I sistemi di captazione e abbattimento (afferenti ai camini di cui al punto 44) devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate in seguito:
- le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - per i camini da CM3 a CM8, qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni ad essi afferenti, necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati. Le fermate degli impianti di abbattimento (ordinarie e straordinarie) devono essere annotate su apposito registro, riportando il giorno e il motivo dell'interruzione, nonché tempi di ripristino;
 - i sistemi di abbattimento associati ai punti di emissione degli impianti di coincenerimento e incenerimento devono sempre essere attivi in tutti i periodi di funzionamento dell'impianto, incluse le fasi di avvio, fermata e messa in stand-by anche in assenza di rifiuti nel forno.
56. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano accertamenti di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia ed ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.
57. di autorizzare le seguenti ulteriori emissioni:
- le emissioni diffuse afferenti ai silos di stoccaggio del carbone attivo, stoccaggio PSR, silos del bicarbonato di sodio, silos di idrossido di sodio, stoccaggio PCR; il gestore dovrà identificare mediante targhetta il punto di emissione stesso e garantire il corretto e costante funzionamento dei sistemi di abbattimento (filtro a maniche a presidio dello sfiato di ciascun silos) mediante la manutenzione prevista e i controlli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - le emissioni afferenti dal camino di saldatura per le attività di manutenzione condotte nell'officina mezzi, annessa allo stabilimento; il gestore dovrà identificare mediante targhetta il punto di emissione stesso e garantire il corretto e costante funzionamento dei sistemi di aspirazione e convogliamento, nonché degli eventuali sistemi di abbattimento mediante la manutenzione prevista; le emissioni afferenti a tale punto di emissione dovranno rispettare i limiti previsti dalla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**Gestione delle acque**

58. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico di:

- a. acque reflue di processo (produzione CSS, lavaggio mezzi),
- b. acque di raffreddamento (torri evaporative, acqua di caldaia, produzione di vapore),
- c. acque meteoriche di dilavamento di aree di stoccaggio rifiuti

recapitante in pubblica fognatura, gestita da Veritas S.p.A.. Al medesimo scarico sono recapitate anche le acque reflue assimilate alle domestiche e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

59. lo scarico, il cui pozzetto fiscale è denominato PM352, dovrà rispettare i limiti previsti nella tabella sottoriportata:

Tabella limiti di scarico PM352 nella pubblica fognatura VERITAS			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	pH		6-9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto nitroso	mg NO ₂ /l	0,6
11	Azoto nitrico	mg NO ₃ /l	30
12	Fosforo totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,05 (*)
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	0,15 (*)
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	0,5 (*)
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,1 (*)
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1



37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
46	aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) BAT n. 20 della Decisione 2018/1147.

60. Tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.. I punti di prelievo (pozzetti fiscali) devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in **Allegato B** al presente provvedimento.
61. Il gestore deve essere garantire una regolare manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.
62. Il gestore dovrà mettere in esercizio il pretrattamento dell'acqua in ingresso al Polo impiantistico con generatore di biossido di cloro nella vasca di arrivo, prima della distribuzione ai vari utilizzi del Polo, **entro 6 mesi della messa in esercizio della Linea 1** con la dieta di alimentazione modificata (fase 1 del cronoprogramma). Dovrà dare evidenza dell'attuazione di tale intervento nel report previsto al punto 79. (report annuale).⁵

Rumore

63. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Venezia, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
64. Il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
65. **Entro sei mesi dall'entrata in esercizio** delle varie sezioni impiantistiche o anche parti di esse, comunicate ai sensi del punto 5 del presente provvedimento, successiva all'attuazione di ogni fase del cronoprogramma, il gestore dovrà effettuare una verifica del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per mezzo della Valutazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, in particolare nei punti P3 e P4, valutando le condizioni di massima rumorosità dell'impianto. I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326. Il documento dovrà essere trasmesso a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV-Dipartimento di Venezia e Comune di

⁵ Vedasi considerazione 7.4.4 del parere VIA n. 118 del 20.05.2020.



Venezia. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare un piano di interventi per il rientro nei limiti e in attuazione delle BAT n. 17 e 18 della Decisione UE n. 2018/1147, come dettagliato al punto successivo.⁶

66. Qualora la verifica di cui al punto precedente dia evidenza del superamento dei limiti di inquinamento acustico dovrà essere presentata una relazione in cui dare evidenza degli interventi da realizzare e sia valutato l'abbattimento atteso, redatta da un tecnico competente di cui all'art. 2 della legge 447/95.

Condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti

67. Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione, e comunque entro le **8 ore** successive al verificarsi dell'evento, a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV - Dipartimento di Venezia e Comune di Venezia, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, di guasti o arresti ai dispositivi di depurazione e misurazione delle emissioni, nonché di superamenti di uno o più valori limite indicati nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
68. Nei casi di cui al precedente punto, entro le **48 ore** successive all'evento il Gestore è tenuto a fornire a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV - Dipartimento di Venezia una relazione che in modo sintetico descriva l'evento e quanto adottato per ripristinare le condizioni di normalità. Nel caso in cui l'incidente avvenga di venerdì o in giornata prefestiva la citata relazione dovrà essere prodotta entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo.
69. Ai sensi dell'art. 237-*noviesdecies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi di cui al precedente punto 67 il Gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
70. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.lgs. 152/2006 s.m.i. nei casi di superamento dei valori limite di emissione ai camini n. **CM0 Linea 1 e CM0 Linea 2**, il Gestore è obbligato ad interrompere, per la singola linea di coincenerimento/incenerimento interessata dall'evento, l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. Nella linea interessata dal superamento del valore limite di emissione, per nessun motivo, si potrà continuare a incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive al momento del superamento. Le operazioni di incenerimento potranno riprendere solo dopo il ripristino delle normali condizioni di esercizio.
71. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237-*octiesdecies* del D.lgs. 152/2006 s.m.i. la durata cumulativa del funzionamento nelle condizioni di cui alla precedente prescrizione in un anno solare dovrà essere inferiore a **60 ore**. La durata di sessanta ore si applica alle linee di incenerimento/coincenerimento che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
72. Per le linee di coincenerimento, ai sensi dell'art. 237-*octiesdecies*, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in condizioni anomale di funzionamento dei dispositivi di depurazione e di misurazione non dovranno essere superati i valori limite di emissione medi su 30 minuti per i parametri **TOC** e **CO** di cui al punto 2 e 5, lettera b) della lettera A dell'Allegato 1 al Titolo III-*bis* della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre, per le **polveri totali** non deve, in nessun caso, essere superato il limite di 150 mg/Nm³, espressi come media su 30 minuti.
73. In caso di superamento dei limiti di emissione riportati nella tabella A3 dell'**Allegato A** al presente provvedimento dei parametri misurati in discontinuo, la Ditta dovrà effettuare tre controlli nell'arco di un mese. Gli esiti dovranno essere comunicati a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV - Dipartimento di Venezia e Comune di Venezia.
74. In caso di guasto o di temporaneo disservizio dei sistemi di misurazione e registrazione in continuo delle emissioni in atmosfera, comunicato con le modalità previste al punto 67, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti elencati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, la Ditta è tenuta a:
- a. predisporre entro **48 ore** lavorative dall'insorgere dell'anomalia e per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento, un campionamento in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento;

⁶ Vedasi considerazione 7.4.7.1 del parere VIA n. 118 del 20.05.2020.



- b. ripetere il campionamento e la relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
 - c. proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo e sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno in caso di allarme tecnico;
 - d. nell'ipotesi in cui il guasto dovesse protrarsi per più di **15** giorni, dovrà essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti alla camera di combustione.
75. In caso di incendio la Società è tenuta ad attuare tutte le misure necessarie a evitare un eventuale sversamento di inquinanti nelle matrici ambientali (acqua o suolo), nonché a dare tempestiva comunicazione secondo quanto stabilito al punto 67 anche all'Ente gestore della pubblica fognatura.
- La Società è inoltre tenuta a predisporre e attuare una procedura di emergenza per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di spegnimento, prevedendo l'utilizzo di tutta la capacità di accumulo dell'installazione, nonché di eventuali altre capacità di accumulo quali ad esempio il parco Serbatoi Sud dell'Area Petrolchimico, attualmente in gestione a Veritas Spa.

Requisiti tecnici del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera (SME)

76. Come previsto dall'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'assicurazione di qualità dei dati prodotti dallo S.M.E. principale (prescritto ai punti 49 e 50) e dell'eventuale S.M.E. di backup e la taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento, SRM, devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 14181. I report di taratura dei sistemi di monitoraggio QAL2/AST dovranno essere trasmessi ad ARPA- Dipartimento di Venezia, entro 60 giorni dalla esecuzione delle verifiche.
77. Lo SME (prescritto ai punti 49 e 50) dovrà garantire il monitoraggio delle emissioni durante i transitori di avvio e arresto dell'impianto. I valori di campo di misura strumentali, devono essere scelti in modo che ciascun strumento del sistema SME sia in grado di misurare le concentrazioni emesse dall'impianto in ogni condizione di esercizio. Il campo di misura da utilizzare deve essere sicuramente superiore ai valori istantanei attesi durante il normale funzionamento, e comunque:
- a. non inferiore a 1.5 volte il limite su 10 minuti, semiorario o orario, ove applicabili, e tale da ottenere valori medi a loro volta validi;
 - b. le condizioni di cui sopra possono essere ottenute, se necessario, con l'adozione di più scale di misura o di più strumenti; in questi casi i criteri di validità devono essere valutati sommando i valori validi provenienti dai 2 analizzatori o dalle due scale in caso di uso di singolo analizzatore. Ciascuno strumento o ciascuna scala devono essere tarati separatamente.

Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa

78. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- a. il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - b. le misurazioni e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell'**Allegato B** al presente provvedimento;
 - c. tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;
 - d. in occasione dell'effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore, nonché le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.



79. Gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e la Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e al Comune di Venezia:
- entro **60 giorni** dalla data di chiusura del semestre interessato, una relazione in cui dovranno essere riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti trattati, dando evidenza del rispetto dei valori limite e delle prescrizioni autorizzative, nonché, delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto;
 - entro il **30 aprile di ogni anno**, la relazione tecnica annuale, prevista dall'art 29-*decies* del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, sulla gestione dell'impianto e sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, i dati relativi al controllo delle emissioni autorizzate, i risultati dei monitoraggi ambientali in conformità al PMC approvato. La relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico e i dati previsti dalla tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (con indicato SP" nella colonna 'Reporting') saranno restituiti sulla base del modello fornito da ARPAV (reperibile sul sito <http://ippc.arpa.veneto.it/> [...file foglio di calcolo]). Nella relazione deve essere contenuto anche un resoconto delle ore durante le quali le linee di coincenerimento e incenerimento sono state esercite in condizioni anomale, riferito anch'esso all'anno solare precedente;
 - entro il **30 aprile di ogni anno**, una relazione non tecnica al fine di garantire la diffusione delle informazioni sul funzionamento dell'impianto.
80. Il Gestore dovrà acquisire i dati e produrre le informazioni su base mensile, da fornire su richiesta degli Enti, relative alle attività impiantistiche e gestionali di:
- attivazione del sistema automatico che impedisce l'alimentazione dei rifiuti;
 - controllo della temperatura nella camera di combustione, in cui si accerti che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati ad almeno 850 °C per almeno 2 secondi;
 - attivazione eventuale del bruciatore/i ausiliario/i.
81. Ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del medesimo decreto.

Ulteriori prescrizioni

82. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti apposti quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000.
83. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
84. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
85. La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Città Metropolitana di Venezia entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
86. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Comune di Venezia, accompagnata da esplicita



- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile.
87. La Ditta è tenuta a presentare la proposta di aggiornamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti, entro i termini previsti dall'art. 36 della L.R. 3/2000.
 88. Ai sensi di quanto stabilito da DM n. 95 del 15 aprile 2019, la Ditta è tenuta a verificare **entro 90 giorni** dalla data rilascio della presente A.I.A. la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se necessario, a provvedere entro un anno dalla data di rilascio del presente atto alla trasmissione della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto e ad ARPAV - Dipartimento di Venezia.
 89. Il Gestore al momento della cessazione definitiva dell'attività è tenuto a valutare quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006, nonché a inviare tutti i rifiuti presenti in installazione a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e procedere con la dismissione dell'installazione in condizioni di massima sicurezza ai sensi dell'art. 237-octies, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, ripristinando, infine, l'area in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Venezia.
 90. Il presente provvedimento revoca e sostituisce la delibera di Giunta n. 1881 del 22 novembre 2017 e il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 2 del 21 gennaio 2019, dalla data di avvio della Linea 1 nelle nuove condizioni operative (data comunicata come da prescrizione n. 5 del presente provvedimento).
 91. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
 92. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale del quale il presente atto è parte integrante;
 93. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
 94. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
 95. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
 96. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
 97. Di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Ing. Loris Tomiato
FIRMATO





Allegato A al Decreto n. 883 del 19 OTTOBRE 2020

Tabella n. A1 - Valori limite di emissione in atmosfera per i camini da CM1 a CM9.

Camini	Parametro	Limite	Rif. BATC (2)
CM1	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 34
	SOV (come COT)	40 mg/Nm ³	BAT 34
	NH ₃	20 mg/Nm ³	BAT 34
	NOx	20 mg/Nm ³	-
	SO ₂	10 mg/Nm ³	-
	H ₂ S	2 mg/Nm ³	-
	PCDD/F	0,1 ng/Nm ³	(1)
	PCB - DL	0,1 ng/Nm ³	(1)
CM2	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 34
	SOV (come COT)	40 mg/Nm ³	BAT 34
	NH ₃	20 mg/Nm ³	BAT 34
	NOx	20 mg/Nm ³	-
	SO ₂	10 mg/Nm ³	-
	H ₂ S	2 mg/Nm ³	-
	PCDD/F	0,1 ng/Nm ³	(1)
	PCB - DL	0,1 ng/Nm ³	(1)
CM3	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM4	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM5	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM6	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM7	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM8	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25
CM9	Polveri	5 mg/Nm ³	BAT 25

(1) Il limite si riferisce a un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. Il limite e le modalità di calcolo sono quelle previste dal punto 4 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

(2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2018/1147



Tabella n. A2 - Valori limite di emissione in atmosfera per il camino CM0 Lineal e il camino CM0 Linea2 – misurazione in continuo.

Parametri misurati in continuo (1)				
Parametro	Medie semiorarie		Medie giornaliere	Rif. BATC (2)
	A (100%)	B (97%)		
Polveri	30 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	BAT n. 25
TVOC	20 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	BAT n. 30
HCl	60 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	6 mg/Nm ³	BAT n. 28
HF	4 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	BAT n. 28
SO ₂	200 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	BAT n. 28
NO _x	400 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³ (2)	BAT n. 29
NH ₃	60 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	BAT n. 29
CO	Valori limiti previsti dal punto 5 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta (100 mg/Nm ³ come valore medio su 30 minuti, 150 mg/Nm ³ come valore medio su 10 minuti).		50 mg/Nm ³	BAT n. 29
Hg	-	-	20 µg/Nm ³	BAT n. 31

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il valore limite per il camino CM0 Lineal è fissato a 180 mg/Nm³ come media giornaliera, fino alla messa a regime del sistema di abbattimento SCR come da prescrizione n. 7 del presente provvedimento.

Tabella n. A3 - Valori limite di emissione in atmosfera per il camino CM0 Linea1 e il camino CM0 Linea2 – misurazione periodica.

Parametri misurati in discontinuo (1)		
Parametro	Media del periodo di campionamento	Rif. BATC (2)
Cd+Tl	0,02 mg/Nm ³	BAT n. 25
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,3 mg/Nm ³	BAT n. 25
PCDD/F + PCB diossina-simili	0,06 ng WHO-TEQ/Nm ³ (3)	BAT n. 30
Hg	20 µg/Nm ³	BAT n. 31
IPA	0,01 mg/Nm ³	-

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il limite si riferisce a un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. Le modalità di calcolo sono quelle previste dal punto 4 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..


Parametri misurati in discontinuo (1)		
Parametro	Limite nel periodo di campionamento a lungo termine	Rif. BATC (2)
PCDD/F + PCB diossina-simili	0,08 ng WHO-TEQ/Nm ³ (3)	BAT n. 30

- (1) Tutti i valori limite sono riferiti a gas secchi a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol. secco.
- (2) Il riferimento è la Decisione UE n. 2019/2010.
- (3) Il limite si riferisce a un periodo di campionamento compreso tra 2 e 4 settimane. Le modalità di calcolo sono quelle previste dal punto 4 della parte A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Individuazione planimetrica dei punti di emissione in atmosfera autorizzati, dei punti di scarico e delle aree di deposito rifiuti.

PLANIMETRIA AREE MESSA IN RISERVA E DEPOSITO TEMPORANEO CON QUANTITATIVI





Allegato C al Decreto n. 883 del 19 OTTOBRE 2020

Punti per la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei gas in prossimità della parete interna della camera di combustione.

Linea 1: punto T1110

